

Gentili dottori,

con il presente documento desideriamo aggiornarvi sugli aspetti di carattere fiscale di maggior interesse contenuti nel disegno di Legge di Bilancio per il 2024 in corso di discussione parlamentare in questi giorni e che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2023. Segnaliamo che potrebbero esserci modifiche rispetto all'attuale bozza ma vi aggiorneremo appena sarà approvata la versione definitiva.

Per ultimo, vi aggiorniamo su altre misure fiscali rilevanti previste nel "Decreto Collegato" e nella Legge delega di riforma fiscale.

### **NUOVE ALIQUOTE IRPEF E NO TAX AREA**

Dal 2024 cambiamo ancora le aliquote Irpef: da 4 passano a 3 secondo queste nuove fasce di reddito: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre 50.000 euro.

Inoltre, la cosiddetta "no tax area" viene ampliata fino a 13.000 euro di reddito per i lavoratori dipendenti che fino a detta soglia di reddito non dovranno pagare irpef.

Per compensare questa minore tassazione saranno rimodulate e ridotte alcune detrazioni fiscali che incideranno negativamente in modo particolare per chi ha redditi oltre 50.000 euro.

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024**

Anche per il 2024 viene prorogata, la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni mediante pagamento di un'imposta sostitutiva 16 per cento sul valore dell'intera partecipazione/terreno (invece dell'aliquota "ordinaria" del 26% prevista sulle plusvalenze da cessione). La rivalutazione è consentita per le partecipazioni in società e per i terreni posseduti, al di fuori dell'esercizio di imprese o professioni, detenute alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, oltre interessi al 3% annuo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024 ed entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata la perizia di stima necessaria per la rivalutazione.

### **ADEGUAMENTO SCORTE DI MAGAZZINO**

La Legge di Bilancio 2024 consentirà agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali - quindi anche alle farmacie - di adeguare, relativamente al periodo d'imposta 2023, le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

**Si tratta di un riallineamento che prevede la possibilità sia dell'eliminazione delle esistenze iniziali per quantità e valori superiori a quelli effettivi, sia dell'iscrizione in contabilità di esistenze iniziali omesse in precedenza.**

Nel caso di eliminazione di valori, per perfezionare la procedura occorrerà versare sia un'imposta del 18% sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRRES e dell'IRAP che un'IVA determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività, da determinarsi con un apposito decreto.

Qualora si proceda, invece, all'iscrizione di esistenze contabili iniziali in precedenza omesse, si dovrà corrispondere solo il 18% di imposta sostitutiva sul nuovo valore iscritto (niente IVA quindi).

### **FORFETTARI E FATTURA ELETTRONICA**

Dal 1° gennaio 2024 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti forfettari, compresi quelli con fatturato annuo fino a 25.000 euro che finora potevano ancora emettere fattura cartacea.

### **NUOVO REGIME FISCALE PER LE LOCAZIONI BREVI**

Per i soggetti che affittano con locazione breve più di un immobile nel corso dello stesso periodo d'imposta, la tassazione opzionale per la cedolare secca passa dal 21% al 26%. Qualora non si voglia optare per la cedolare secca preferendo la tassazione ordinaria, la ritenuta operata dai soggetti intermediari (es. AIRBNB) verrà considerata a titolo di acconto e recuperata poi in sede di dichiarazione dei redditi.

### **AUMENTO IVA SU PRODOTTI PER INFANZIA E IGIENE FEMMINILE**

L'aliquota iva sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile (tamponi e assorbenti) e su alcuni prodotti per l'infanzia (latte, farine, pannolini ecc.) aumenta dal 5% al 10%. Sale anche l'iva sui seggiolini da installare nelle automobili, che passa al 22%.

### **RIDUZIONE TASSAZIONE PREMI DI RISULTATO**

Per i premi di produttività corrisposti nel 2024, la tassazione sostitutiva viene ridotta dal 10% al 5% fino ad un massimo di euro 3.000 annui. Ricordiamo però che i premi di produttività devono essere strettamente collegati a **incrementi misurabili e verificabili** e solo **in conformità a contratti aziendali o territoriali** negoziati con le associazioni sindacali.

### **MISURE WELFARE AZIENDALE E FRINGE BENEFIT**

Per il solo 2024, sono esenti dal reddito i beni ceduti, i servizi prestati e/o le somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di rimborso del pagamento utenze domestiche, per affitto prima casa o interessi sul mutuo prima casa, fino all'importo di euro 1.000 annui (il limite ordinario è di euro 258,23). Detto limite sale a 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

### **DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI**

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero totale dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base annua. Tale esonero è riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

### **MUTUI PER I GIOVANI UNDER 36**

Ancora per tutto il 2024 sarebbero prorogate le agevolazioni del 2023 istituite per facilitare l'accesso ai mutui prima casa per i giovani, ovvero quelli di età inferiore ai 36 anni e con ISEE inferiore ai 40.000. L'agevolazione riguarda l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie sugli atti di trasferimento di proprietà e la garanzia, fino all'80%, dell'apposito fondo di garanzia.

### **LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE – DEDUZIONE RAFFORZATA PER INCREMENTO PERSONALE**

Sarà prevista, solo però per il 2024, una deduzione rafforzata del costo del lavoro per le imprese e lavoratori autonomi/professionisti che assumeranno a tempo indeterminato. La deduzione sarà del 120% (che può salire al 130% in caso di assunzioni lavorati "svantaggiati" come le categorie fragili, gli ex percettori di reddito di cittadinanza, ecc.) del maggior costo del lavoro sostenuto nel 2024. È però necessario verificare che al 31 dicembre 2024 il numero dei lavoratori, inclusi quelli a tempo determinato, sia superiore alla media degli occupati nel corso del 2023

### **LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE – CONCORDATO BIENNALE**

Secondo lo schema di decreto attuativo della legge delega di riforma fiscale approvato lo scorso luglio potrebbe entrare in vigore il cosiddetto "concordato preventivo biennale". In attesa di chiarimenti definitivi, spieghiamo in breve il funzionamento di questo nuovo meccanismo.

1. Sulla base dei dati provenienti da varie banche dati (tra cui le dichiarazioni dei redditi storiche e risultati), l'Agenzia delle entrate selezionerà alcuni contribuenti con punteggio da ISA superiore a 8 e senza debiti tributari e previdenziali.
2. A questi contribuenti l'Agenzia delle Entrate invierà una proposta di reddito stimato (e quindi di tasse da pagare) per i prossimi due anni fiscali.
3. Il contribuente potrà scegliere se accettare o meno le previsioni elaborate dall'agenzia rendendo quindi ininfluente il reddito effettivamente prodotto nei successivi due anni.

In pratica, in caso di accettazione, il contribuente "scommette" che il suo reddito futuro non sarà inferiore a quello stimato dall'Agenzia delle Entrate. Se prevede che il reddito possa essere inferiore a quello stimato, non avrà convenienza ad accettare la proposta.

---

Ritourneremo più dettagliatamente sull'argomento appena ci sarà l'approvazione definitiva della misura.

### **DECRETO COLLEGATO FISCALE - FATTURE CARTACEE ANCHE PER IL 2024**

Il cosiddetto "decreto collegato fiscale" ha previsto ancora il rinvio per un altro anno dell'obbligo della fatturazione elettronica per i medici e altri operatori sanitari, **tra cui anche le farmacie**. Sempre in materia di fatture elettroniche, è previsto che quelle emesse (e inviate al sistema di interscambio) potranno essere visionate dai consumatori attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in automatico, ovvero senza necessità di richiesta esplicita. Per la conferma ufficiale sarà necessario però attendere la conversione in legge del suddetto decreto.